

Il nuovo Statuto del Consorzio

L'Assemblea straordinaria del Consorzio ha approvato lo scorso 25 gennaio una proposta di modifica al testo statutario, ormai in vigore da venticinque anni, al fine di adeguare la carta fondamentale dell'Ente alle novità introdotte dalla normativa riguardante gli enti non profit e soprattutto alle necessità imposte dallo sviluppo della compagine sociale che richiedevano un ampliamento dei margini di operatività del Consorzio stesso.

Le novità presenti nel nuovo testo riguardano non solo, quindi, gli adeguamenti nei confronti delle nuove norme che reggono le associazioni riconosciute, ma anche maggiori precisazioni relative ai poteri e alle competenze del Presidente, del Consiglio di Amministrazione, nonché dell'Assemblea; a ciò si aggiungono alcune modifiche alla struttura e al funzionamento del Consorzio che ora può costituire Delegazioni provinciali ma anche ampliare il territorio amministrativo di operatività alle località già appartenenti alla Patria del Friuli e alla Contea di Gorizia.

Riteniamo utile, quindi, presentare il testo integrale del nuovo statuto consortile per dare la possibilità ai nostri lettori di capire quali possibili sviluppi possano intervenire sia a livello formale quanto, soprattutto, operativo nell'opera di tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio fortificato locale.

Titolo I - DELLA SEDE E SCOPI DEL CONSORZIO

Art. 1 - (Natura, costituzione e sede)

1. È costituito in Udine il "Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia", avente la natura di Associazione riconosciuta e quindi dotata di personalità giuridica, di seguito denominato "Consorzio".
2. Le finalità, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio sono disciplinati dal presente Statuto.
3. Il Consorzio ha la sede legale in Udine all'indirizzo risultante dal Registro delle persone giuridiche previsto dalla normativa vigente.
4. Può aprire sedi amministrative e operative in altre località della Regione e articolarsi in delegazioni provinciali.

Art. 2 - (Finalità)

1. Il Consorzio è una associazione di persone fisiche e giuridiche, non avente fini di lucro, che si propone lo scopo di:
 - a) diffondere la conoscenza del patrimonio culturale costituito dai castelli e dalle altre opere fortificate della regione Friuli Venezia Giulia, organizzando apposite manifestazioni culturali, pubblicando volumi e opuscoli, approntando materiali audiovisivi, favorendo la costituzione di comitati e gruppi di lavoro costituiti da studiosi, storici, tecnici e interessati, anche non appartenenti al Consorzio;
 - b) promuovere lo studio e favorire la divulgazione mediante apposite pubblicazioni e iniziative culturali, dei più rigorosi metodi e criteri da seguirsi negli interventi di restauro e di riutilizzo del patrimonio architettonico di interesse storico della regione;
 - c) facilitare l'accesso alle testimonianze storiche, rappresentative di momenti significativi della storia regionale, costituite dai castelli e dalle altre opere fortificate;
 - d) assistere, consigliare e sensibilizzare i proprietari, pos-

essori e detentori a qualsiasi titolo di opere fortificate, nella utilizzazione delle stesse a fini culturali, sociali, economici e turistici, nel pieno rispetto delle strutture, degli aspetti formali e dell'ambiente storico, artistico, urbanistico e naturale in cui esse sono inserite;

- e) promuovere e facilitare concrete iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale costituito dai castelli e dalle altre opere fortificate di interesse storico della regione;
- f) sollecitare dalle competenti autorità di ogni ordine e grado provvidenze atte a conservare e rianimare, nell'interesse della collettività, i castelli e le altre opere fortificate, il paesaggio circostante, le opere d'arte ivi custodite;
- g) svolgere in generale qualsiasi altra azione che possa rendersi utile o necessaria per il conseguimento degli scopi sociali come definiti sopra.

2. Il Consorzio inoltre presta la sua collaborazione, anche con apposite convenzioni, ad ogni Ente, Ufficio o Istituzione pubblica o privata che tenda al conseguimento di fini di salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale della regione.

Art. 3 - (Compagine sociale)

1. Gli Enti pubblici e privati, le associazioni e i singoli privati che risultino proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di castelli ed opere storiche fortificate o di parte di essi situati nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia possono aderire al Consorzio.
2. Possono altresì far parte del Consorzio stesso gli Enti Locali territoriali, le Pro Loco ed organismi affini, nel cui territorio vi siano castelli e opere fortificate.
3. Possono altresì aderire al Consorzio proprietari, possessori o detentori di castelli e opere storiche fortificate situate in territori già appartenenti alla Patria del Friuli e alla Contea di Gorizia, quali storicamente definiti.
4. I criteri per la definizione delle opere storiche fortifica-



te che danno titolo all'adesione al Consorzio, sono adottati dal Consiglio d'Amministrazione.

Titolo II - DEI CONSORZIATI

Art. 4 - (Ammissione)

1. Sull'accoglimento della domanda di ammissione, che deve essere a tempo indeterminato, decide il Consiglio di Amministrazione del Consorzio entro tre mesi dalla presentazione della domanda stessa.
2. Contro le decisioni del Consiglio d'Amministrazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dalla tempestiva comunicazione.

Art. 5 - (Doveri)

1. I consorziati assumono l'obbligo:
 - a) di versare la quota sociale, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) di consentire le ispezioni ed i controlli che saranno disposti eventualmente dal Consorzio, al fine di studio, di constatazione di opere o restauri eseguiti, in corso di esecuzione o da eseguirsi o in altri casi previsti dallo Statuto previo accordo con il proprietario;
 - c) di comunicare tempestivamente al Consorzio le variazioni relative alla proprietà o al possesso dell'opera fortificata;
 - d) di ospitare a turno le assemblee del Consorzio.

Art. 6 - (Decadenza e Recesso)

1. La decadenza dal Consorzio ha luogo quando vengono a mancare i requisiti prescritti per l'ammissione, e tale mancanza sia riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il recesso è consentito:
 - a) ai soci dissenzienti nel caso di modifica sostanziale in ordine alla struttura ed agli scopi del Consorzio decisa dall'Assemblea. In tal caso il recesso deve essere comunicato per iscritto entro sei mesi dalla decisione assembleare;
 - b) in seguito a dimissioni rassegnate almeno sei mesi prima dalla chiusura dell'esercizio consortile.

Art. 7 - (Esclusione)

1. L'esclusione dal Consorzio può essere deliberata dall'Assemblea:
 - a) nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 del presente Statuto;
 - b) nel caso di verificarsi di rilevanti situazioni che rendano incompatibile la permanenza nella compagine consortile.
2. Contro l'esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla tempestiva comunicazione.

Art. 8 - (Diritti)

1. I Consorziati hanno diritto:
 - a) a partecipare alla vita del Consorzio secondo le modalità stabilite nel presente statuto;
 - b) a fruire dei servizi di assistenza del Consorzio contro rimborso di eventuali spese vive o costi di diretta imputazione;
 - c) a fruire delle attrezzature e dei beni di proprietà del Consorzio, a fini statutari.

Titolo III - DEL FONDO CONSORTILE

Art. 9 - (Patrimonio ed entrate)

1. Il Patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili ed immobili che ad esso pervengono a qualsiasi titolo, ivi compresi lasciti e donazioni, nonché da ogni altra attività destinata ad incrementarlo, compresi gli avanzi di gestione.
2. Le entrate del Consorzio sono costituite:
 - a) dalle quote sociali annue per il sostegno dell'attività consortile;
 - b) dalle rendite del proprio patrimonio;
 - c) da proventi derivanti da attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi del Consorzio;
 - d) da ogni altra entrata diversa da quelle precedentemente indicate.
3. Le quote di adesione annue sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti mortis causa.

Titolo IV - DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - (Organi)

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea generale dei consorziati;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente
 - d) il Collegio dei Revisori dei conti;
 - e) il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può altresì convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga utile alla gestione del Consorzio, e deve farlo quando ne sia richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo dei Consorziati.
3. La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci a tutti i consorziati a mezzo lettera ovvero mediante avviso redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) da spedirsi con qualsiasi sistema di comunicazione (compreso telefax o posta elettronica) al domicilio risultante nel libro dei soci o al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica ivi indicato o comunicato espressamente dal socio per le convocazioni assembleari, precisando le materie da trattare, almeno otto giorni prima della adunanza.
4. Nell'avviso dovrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nello stesso giorno a distanza di almeno otto ore.
5. L'avviso di convocazione dovrà essere depositato presso la sede sociale ed eventualmente pubblicato sul sito internet del Consorzio almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 12 - (Partecipazione all'Assemblea)

1. Ciascun consorziato, sia esso Ente o privato, avrà un voto.
2. Il consorziato che non è in regola con le contribuzioni sociali non ha diritto a partecipare all'assemblea stessa.



3. I consorziati che non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri consorziati mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni rappresentante.

Art. 13 - (Validità delle deliberazioni dell'Assemblea)

1. Le assemblee sono valide: in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei consorziati presenti o rappresentati aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati aventi diritto.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta.

4. Quando però si tratti di deliberazione concernente la modifica dello Statuto consortile è richiesta comunque la partecipazione di almeno due terzi dei consorziati aventi diritto presenti o rappresentati e la maggioranza dei voti.

5. Per deliberare lo scioglimento del Consorzio e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei consorziati aventi diritto.

6. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea vengono depositate presso la sede sociale e pubblicate in sintesi tempestivamente nell'apposito sito internet per un anno.

Art. 14 - (Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea stessa tra i soci partecipanti.

Art. 15 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è investita delle seguenti funzioni:

- a)** eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- b)** eleggere il Collegio dei revisori;
- c)** eleggere il Collegio dei probiviri;
- d)** approvare rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- e)** approvare entro lo stesso termine di cui al punto precedente il Bilancio preventivo per l'esercizio in corso;
- f)** approvare gli indirizzi programmatici delle attività per l'anno in corso;
- g)** approvare i Regolamenti di attuazione dello statuto;
- h)** deliberare l'esclusione dei consorziati per i motivi di cui al precedente art. 7;
- i)** deliberare su materie connesse alle precedenti o previste dalla vigente normativa.

2. L'Assemblea delibera altresì sulle modifiche dello Statuto e su quant'altro di competenza a norma del Codice Civile o su decisione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - (Composizione del Consiglio d'Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso tra nove e quindici determinato dall'Assemblea. Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea può eleggere a Consiglieri anche i legali rappresentanti o i loro delegati di una o più persone giuridiche.

Art. 17 - (Cariche e deleghe)

1. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e due Vicepresidenti. Nomina altresì il Tesoriere, un Segretario ed eventualmente un Coordinatore organizzativo, che possono essere estranei al Consiglio, senza pertanto diritto di voto.

2. Il Presidente, i due Vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario e l'eventuale Coordinatore organizzativo costituiscono il Consiglio di Presidenza che ha compiti di organizzazione, di attuazione delle decisioni del Consiglio e di istruzione delle materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso oltrechè di assumere decisioni sulle materie eventualmente ad esso delegate.

Art. 18 - (Convocazione e deliberazioni del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta ogni tre mesi e tutte le altre volte che egli lo riterrà utile, oppure quando sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione deve essere fatta in modo che i Consiglieri e i Revisori dei conti effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio.

2. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 19 - (Compiti del Consiglio d'Amministrazione)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non competono all'assemblea ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto.

2. Il Consiglio d'Amministrazione provvede in particolare a:

- a)** deliberare sulla convocazione dell'Assemblea dei consorziati;
- b)** eleggere il Presidente, i Vicepresidenti e nominare il Tesoriere, il Segretario e l'eventuale Coordinatore organizzativo;
- c)** attribuire incarichi operativi ai consiglieri d'amministrazione ed eventualmente ad altri consorziati;
- d)** formare un bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e)** predisporre gli indirizzi programmatici delle attività annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f)** predisporre le modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g)** definire i testi dei regolamenti di attuazione dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h)** deliberare annualmente le quote di adesione;
- i)** deliberare l'accettazione delle domande di adesione e le cause di decadenza dal Consorzio;
- j)** proporre all'Assemblea l'esclusione di consorziati per gravi motivi ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e dell'art. 24 del Codice Civile;
- k)** acquistare, vendere, permutare immobili, eseguire

iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, surroghe o svincoli, deliberare di stare in giudizio, nominando avvocati, procuratori e periti;

l) transigere su qualsiasi controversia, compromettere in arbitri questioni per amichevoli composizioni, autorizzare operazioni presso pubblici uffici, sempre per questioni attinenti l'oggetto sociale;

m) delegare, laddove ritenuto opportuno, materie di propria competenza rispettivamente al Presidente, al Consiglio di Presidenza, al Tesoriere secondo specifici limiti di oggetto e di valore;

n) deliberare sull'adesione e partecipazione del Consorzio ad enti, associazioni, istituzioni pubbliche e private, società ed altri organismi le cui attività possano concorrere al perseguimento degli scopi consortili, designandone i rappresentanti da scegliersi tra i consorziati o in via eccezionale tra i non consorziati;

o) deliberare sulla costituzione di Delegazioni provinciali e territoriali nonché settoriali dirette a coordinare e promuovere le attività a favore del patrimonio fortificato di specifici ambiti, designandone i Coordinatori;

p) nominare comitati tecnici o organizzativi costituiti anche da non consorziati, stabilendone la composizione, le mansioni e i compiti;

q) stabilire i compiti del Tesoriere.

Art. 20 - (Presidente)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione nel suo seno, dura in carica quanto il Consiglio stesso ed è rieleggibile.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, ha funzioni di impulso e di coordinamento ed ha la responsabilità di dare attuazione alle deliberazioni degli organi consortili.

3. Il Presidente in particolare ha il compito di:

a) rappresentare il Consorzio all'esterno a tutti gli effetti;

b) sottoscrivere gli atti che impegnano il Consorzio sia nei riguardi dei consorziati che dei terzi;

c) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio d'Amministrazione;

d) dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;

e) assumere iniziative e impegni di spesa nei limiti di oggetto e di valore deliberati dal Consiglio d'Amministrazione.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano ai Vicepresidenti in ordine di anzianità elettiva e a parità anche di questa in ordine di anzianità anagrafica.

Nell'assenza anche dei Vicepresidenti poteri sono attribuiti ad un Consigliere designato dal Consiglio di volta in volta.

Titolo V - DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Art. 21 - (Collegio dei Revisori dei conti)

1. I Revisori dei conti, in numero di tre effettivi e due

supplenti, sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi possono essere scelti anche fra estranei al Consorzio.

Art. 22 - (Collegio dei probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea, scelti tra i consorziati, tre dei quali effettivi e due supplenti. I probiviri durano in carica per un triennio e possono essere rieletti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti.

2. Il collegio decide come arbitro, amichevole compositore delle controversie tra soci e Consorzio, e come organo di seconda istanza in tema di ammissione e di esclusione dei soci. Esso decide sui ricorsi entro tre mesi. Le sue decisioni sono vincolanti.

Titolo VI - DEL BILANCIO

Art. 23 - (Esercizio finanziario e bilanci)

1. L'esercizio del Consorzio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 di marzo il Consiglio d'Amministrazione predispone il Rendiconto Economico finanziario dell'esercizio precedente.

2. Il rendiconto viene inviato al collegio dei revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'esame da parte dell'assemblea dei soci e deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci almeno 8 giorni prima della stessa data.

3. Entro il 31 gennaio il Consiglio d'amministrazione predispone un Bilancio di Previsione con i programmi di attività per l'esercizio successivo.

Art. 24 - (Divieto distribuzione utili)

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita del Consorzio salvo che la distribuzione sia imposta dalla legge.

Titolo VII - DELLO SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

Art. 25 - (Liquidazione e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di scioglimento del Consorzio deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consorziati aventi titolo, l'Assemblea stessa con la maggioranza dei due terzi dei voti nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e attribuisce, con la stessa maggioranza, il fondo consortile netto risultante dal Bilancio di liquidazione ad uno o più Enti aventi finalità analoghe a quelle del Consorzio o a fini di pubblica utilità nel settore dei beni culturali, con il parere degli eventuali organi competenti.

Art. 26 - (Norma di rinvio)

1. Per quanto non contemplato dal presente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

